

**OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA**

(pro solvendo e pro soluto)

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9 – 20124 Milano

Numero Verde: 800 89 44 66/77

Sito Internet: [www.illimitybank.com](http://www.illimitybank.com)PEC: [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com)

N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

**DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Nr. Telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto \_\_\_\_\_ N° Iscrizione \_\_\_\_\_

**CHE COS'È LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA**

Si tratta di una operazione di cessione avente ad oggetto uno o più crediti di imposta (IVA/IRPEG/ILOR) vantati dal Cedente verso l'Amministrazione Finanziaria.

Il sottostante contratto di factoring è regolato dal Codice Civile e prevede, tra l'altro, la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo della Cessione del credito ceduto.

**CESSIONE PRO SOLVENDO**

In questa tipologia di operazioni, la Banca non assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori dovuto ad inadempimento o insolvenza degli stessi.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di disporre di una fonte di finanziamento.

**Principali rischi a carico del Cliente**

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente pertanto garantisce la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.

Nel caso di mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, la Banca ha il diritto di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

**CESSIONE PRO SOLUTO**

In questa tipologia di operazioni, la Cessione dei crediti avviene con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento del Debitore dovuto ad inadempimento o insolvenza, nei limiti del Plafond di credito accordato al Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Nelle operazioni pro soluto a titolo definitivo, con strutture contrattuali IAS compliant, il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente

## **OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA**

(pro solvendo e pro soluto)

previsto.

### **Principali rischi a carico del Cliente**

Il Cedente garantisce che i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume gli obblighi previsti nel contratto di factoring, facendosi carico di eventuali contestazioni del Debitore.

Il venir meno di una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell'ambito del contratto di factoring e/o l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, comporta l'inefficacia della garanzia di solvenza del Debitore prestata dalla Banca ed il conseguente diritto per la Banca di richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AL SERVIZIO**

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

<b>COMMISIONI ALLA CESSIONE</b>		<b>Limite massimo</b>
C131	COMMISSEIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI (SU OPERAZIONE DI SCONTTO)	4,00%
C138	COMMISSEIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
C143	COMMISSEIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	4,00%
C144	COMMISSEIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	4,00%
C647	COMMISSEIONE FLAT SU ACQUISTO CREDITI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	4,00%
<b>COMMISSEIONI PERIODICHE</b>		<b>Limite massimo</b>
C115	COMMISSEIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C119	COMMISSEIONE FISSA	15.000,00
C123	COMMISSEIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
<b>SPESE INCASSO</b>		<b>Limite massimo</b>
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00
C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
<b>SPESE ISTRUTTORIA</b>		<b>Limite massimo</b>
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	500,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	400,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
<b>SPESE GESTIONE DOCUMENTI</b>		<b>Limite massimo</b>
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
<b>SPESE DI CONTO</b>		<b>Limite massimo</b>
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
<b>SPESE BONIFICI</b>		<b>Limite massimo</b>

## OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
<b>GIORNI VALUTA INCASSI</b>		<b>Limite massimo</b>
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
<b>GIORNI VALUTA BONIFICI</b>		<b>Limite massimo</b>
C532	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO STEESSA BANCA	3 gg
C538	VALUTE SU EROGAZIONE A MEZZO BONIFICO ALTRA BANCA	5 gg
<b>GIORNI VALUTA DI SCONTI</b>		<b>Limite massimo</b>
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTI CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTI CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTI CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg
<b>INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE</b>		<b>Limite massimo</b>
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE COMPOSTO)	6,50%
C307	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO COMMERCIALE)	6,50%
C308	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (SCONTO RAZIONALE SEMPLICE)	6,50%
C310	TASSO ACQUISTO FLAT	6,50%
C317	TASSO DI INTERESSE SU ACQUISTO CREDITI (LIQUIDAZIONE POSTICIPATA)	6,50%
<b>TASSO INTERESSI MORATORI</b>		<b>Limite massimo</b>
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
<b>PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI</b>		TRIMESTRALE
<b>SPREAD SU ANTICIPAZIONI</b>		<b>Limite massimo</b>
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Relativamente all'indice "Euribor", la Banca si impegna ad applicare le misure di salvaguardia previste dal Piano di Gestione dei Benchmark della Banca (di seguito "il Piano"), monitorando gli eventi che comportano una indisponibilità del valore del predetto indice.

Qualora venisse rilevato un evento che ne causi l'indisponibilità temporanea, la Banca si rimetterà alle istruzioni di contingency fornite dall'Amministratore dell'Euribor, ovvero lo European Money Markets Institute (di seguito, EMMI).

Nel caso in cui la Banca dovesse individuare ed accettare uno degli eventi di cessazione permanente di seguito riportati, attuerà le corrispondenti azioni previste nel Piano:

1. una dichiarazione da parte di EMMI in merito a:
  - cessazione del benchmark o sua impossibilità di essere determinato accuratamente;
  - prolungarsi di uno scenario di contingency che non possa risolversi in tempi ragionevoli;
  - variazione sostanziale della metodologia per la determinazione dell'Euribor;
2. una dichiarazione dell'autorità che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, è competente della supervisione di EMMI, riguardante la revoca o sospensione dell'autorizzazione di quest'ultimo;
3. un atto di esecuzione da parte della Commissione Europea che designi uno o più sostituti dell'Euribor, ai sensi dell'art. 23 ter del Regolamento (UE) 2016/1011.

Le azioni previste nel Piano nei casi di cessazione permanente dell'indice prevedono, in estrema sintesi, che la Banca:

- (i) adotti, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, l'indice sostitutivo dell'Euribor che le Parti sin d'ora convengono di individuare nell'indice "€STR" pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Con la stessa delibera la Banca individuerà anche l'indice che sostituirà l'"€STR" qualora, successivamente, nel corso di applicazione dello stesso al presente Contratto, dovesse verificarsi uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo;
- (ii) qualora, al momento della sostituzione sia stato accertato, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dall'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 23 ter, par. 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/1011, che l'indice "€STR" (o altro indice sostitutivo individuato ai sensi del presente articolo) non rispecchia più, oppure rispecchia con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'Euribor intende misurare, e che la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare come indice sostitutivo, a propria discrezione, uno di quelli che la Commissione Europea avrà individuato come sostituto dell'Euribor;
- (iii) informi tempestivamente la clientela, secondo le modalità di comunicazione pattuite nel presente Contratto, circa l'adozione dell'indice sostitutivo con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo all'ultima rilevazione disponibile dell'Euribor prima della sua

## OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

(pro solvendo e pro soluto)

cessazione.

L'individuazione di un indice alternativo impatta sulla determinazione del tasso applicato. All'indice così individuato potranno inoltre essere applicati, laddove contrattualmente previsti, spread o maggiorazioni per la determinazione del tasso di interesse.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. [www.illimity.com](http://www.illimity.com).

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

### RECESSO E RECLAMI

#### Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

#### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il Cedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail [reclami@illimity.com](mailto:reclami@illimity.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com).

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta), prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

### LEGENDA

**Amministrazione Finanziaria (o Debitore):** indica l'amministrazione finanziaria dello Stato italiano o la persona giuridica tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti.

**Banca (o Cessionario):** indica illimity Bank S.p.A..

**Cedente:** indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.

**Cessione:** indica il si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, i propri Crediti (come di seguito definiti).

**Corrispettivo della Cessione:** indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore all'atto del pagamento.

**Credito:** indica il credito di natura fiscale (IVA/IRPEG/ILOR) richiesto dal Cedente a titolo di rimborso all'Amministrazione Finanziaria e quant'altro il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo di interessi o a titolo diverso.

**Dilazione:** indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.

**OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA**

(pro solvendo e pro soluto)

**Pro soluto:** indica la modalità di cessione con assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.**Pro Solvendo:** indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario.**Plafond:** indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring:** assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.**Commissione:** indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;
- c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".**Spese handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).**Spread:** maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.**Tasso Effettivo Globale Medio:** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un ulteriore margine di quattro punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore. In ogni caso la differenza tra il tasso limite come sopra determinato ed il tasso effettivo globale medio (TEGM) non può essere superiore a otto punti.**Reclamo:** ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.